

Sanzioni

Guida senza patente - Contravvenzione di cui all'art. 116, comma 15, c.d.s. per fatti antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016 - Depenalizzazione - Condanna con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili in data antecedente - Soggezione all'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative di cui all'art. 1, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 8 del 2016 - Esclusione - Fondamento.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26715 del 03/10/2025 (Rv. 676036 - 01) In tema di depenalizzazione del reato di guida senza patente, non può essere assoggettato alle sanzioni amministrative introdotte dall'art. 1, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 8 del 2016, per fatti commessi prima della sua entrata in vigore, chi, a tale data, sia stato già condannato sentenza o con decreto divenuti irrevocabili per la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 15, c.d.s., ciò in quanto, non rientrando tale ipotesi tra quelle per cui è stata dettata la disciplina transitoria di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8 del 2016, si applica la regola ermeneutica di carattere generale secondo cui non sono in linea di principio applicabili le sanzioni amministrative a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge depenalizzatrice, alla luce del principio di legalità, enunciato dall'art. 1 della l.n. 689 del 1981.